



Provincia dell'Aquila

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI ESPOSITIVI E DI RIUNIONE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, nell'intento di promuovere e favorire eventi culturali e sociali, oltre alle ordinarie attività istituzionali gestite in proprio, ritiene opportuno dettare norme che consentano, a soggetti pubblici o privati, di poter usufruire dei locali e delle attrezzature provinciali nel rispetto delle regole di buon andamento e trasparenza della P.A..

A tal fine concede in uso temporaneo alcuni locali del Centro Culturale Polifunzionale di S. Maria di Collemaggio a L'Aquila (Sala Celestiniana, Sacellum, Sala Congressi (1° piano) e gli adiacenti Spazi Espositivi) e di Palazzo Mazara a Sulmona (Sala Convegni e Spazi espositivi).

ART. 1

Destinatari della concessione

L'uso dei predetti locali, da destinarsi esclusivamente ad attività culturali e sociali che non abbiano scopo di lucro, è consentito a EE.PP. diversi, istituti universitari, associazioni culturali, ordini professionali, o privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di eventi a carattere culturale e scientifico quali convegni, seminari, incontri, mostre, giornate di studio, esposizioni e congressi.

E' possibile utilizzare i predetti locali per rinfreschi e/o colazioni di lavoro collegate con la manifestazione organizzata.

L'uso dei locali per ricevimenti di qualsiasi genere è vietato salvo che gli stessi siano direttamente organizzati dall'Amministrazione Provinciale.



Provincia dell'Aquila

ART. 2

Termini e modalità di presentazione della domanda

La richiesta di concessione, indirizzata al Presidente della Provincia dell'Aquila, dovrà essere inoltrata, per iscritto, 15 gg. prima della prevista data di utilizzo dei locali, specificando nella relativa domanda:

- a) indicazione del soggetto richiedente: denominazione (o ragione sociale) e sede dell'ente, associazione, istituto; dati anagrafici e residenza del privato;
- b) nome, cognome e indirizzo del responsabile concessionario;
- c) data, orario e durata dell'uso dei locali;
- d) indicazione del locale di cui si intende chiedere l'uso;
- e) motivo della richiesta e descrizione dell'evento;
- f) calendario della manifestazione con indicazione dell'orario di inizio e conclusione dell'evento;
- g) dichiarazione d'impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature concesse nello stato preesistente, con espresso obbligo di risarcire eventuali danni provocati dal concessionario o da terzi;
- h) dichiarazione di aver visitato i locali concessi e di averli trovati in buono stato e adatti all'uso richiesto.

ART. 3

Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio, verificata, a cura dell'ufficio competente, la compatibilità con le norme del presente disciplinare, sarà emesso dal Direttore Generale il quale potrà, discrezionalmente ed insindacabilmente, rifiutare o differire la richiesta per esigenze attuali o sopravvenute dell'Ente.

Fermo restando il diritto dell'Amministrazione nell'utilizzare gli spazi per le proprie attività istituzionali e di promozione culturale, in caso di più richieste di prenotazione per lo stesso giorno, si privilegerà una scelta basata sull'ordine di arrivo delle stesse.

ART. 4

Tariffario

Per l'utilizzo degli spazi di cui in premessa viene stabilito un tariffario giornaliero i cui importi, non costituenti compenso commisurato a criteri di



Provincia dell'Aquila

congruità ma misura di minimo contributo da utilizzare per le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, risultano differenziati in base a parametri che tengono conto della categoria di appartenenza dei soggetti richiedenti e degli spazi necessari per lo svolgimento dell'evento, secondo il prospetto che segue:

Centro Culturale Polifunzionale di Collemaggio

SOGGETTI PRIVATI:

Sala Celestiniana:	euro 250,00 al giorno
Sala Congressi piano superiore:	euro 400,00 al giorno
Sacellum:	euro 100,00 al giorno
Spazi Espositivi interni:	euro 100,00 al giorno
Chiostro:	euro 100,00 al giorno

SOGGETTI PUBBLICI:

Sala Celestiniana:	euro 100,00 al giorno
Sala Congressi piano superiore:	euro 200,00 al giorno
Sacellum:	euro 50,00 al giorno
Spazi Espositivi interni:	euro 50,00 al giorno
Chiostro:	euro 50,00 al giorno

Palazzo Mazara a Sulmona

SOGGETTI PRIVATI:

Sala Convegni:	euro 150,00 al giorno
Spazi Espositivi interni:	euro 200,00 al giorno

SOGGETTI PUBBLICI:

Sala Convegni:	euro 100,00 al giorno
Spazi Espositivi interni:	euro 100,00 al giorno

Qualora la concessione in uso sia richiesta per un periodo di 3 giorni consecutivi, agli importi totali ottenuti dal tariffario giornaliero si applicherà una riduzione del 30%. Qualora la concessione sia riferita ad un periodo di 7 giorni consecutivi, la riduzione sarà del 40%. Per concessioni superiori ai 7 giorni consecutivi, la riduzione sarà del 50%.

La concessione in uso di più sale o spazi espositivi, come individuati nei precedenti elenchi, comporterà la cumulazione dei relativi importi.

Sono esclusi dalla corresponsione del contributo le Istituzioni Pubbliche che organizzino l'evento culturale con la partecipazione attiva dell'Amministrazione Provinciale ed i casi di deroga disposti dal Presidente della Provincia.



Provincia dell'Aquila

L'Amministrazione si riserva inoltre, per eventi di particolare interesse, la facoltà di decidere di concedere ad associazioni o enti l'uso gratuito dei locali con valore di contributo concesso per le attività dell'associazione o ente.

ART. 5 ***Deposito cauzionale***

A garanzia delle obbligazioni assunte il concessionario è tenuto a versare, all'atto del rilascio del provvedimento concessorio, deposito cauzionale, infruttifero, costituito in contanti da versare presso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, tesoriere dell'ente, o mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, con clausola di pagamento, entro 15 giorni, a semplice richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore.

Il predetto deposito cauzionale sarà restituito, dietro richiesta scritta, al termine della concessione, previa verifica, da parte della Provincia, dello stato dei locali concessi e degli arredi in essi contenuti oppure trattenuto a titolo risarcitorio dall'Amministrazione stessa.

Il valore di detto deposito è stabilito pari al 35% dell'importo totale della concessione in uso e comunque non inferiore ad € 100,00.

ART. 6 ***Obblighi e responsabilità del concessionario***

Il concessionario è tenuto:

- a) ad utilizzare il locale per lo svolgimento delle sole attività per cui è concesso;
- b) a non cedere a terzi l'uso del locale durante il periodo di concessione;
- c) a vigilare sulla tutela del locale concesso e sul regolare svolgimento dell'evento, sollevando l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in relazione agli eventuali danni cagionati a persone o cose da azioni od omissioni dolose e/o colpose imputabili allo stesso direttamente o a terzi presenti nei locali;
- d) ad osservare tutte le disposizioni che, durante il periodo di concessione, verranno impartite dalla Provincia per il tramite dei propri uffici competenti;
- e) a non apportare modifiche agli arredi, agli impianti ed alle parti fisse (muri, soffitti, infissi, decorazioni ecc.) nei locali riconsegnando, nelle mani dell'amministrazione concedente, al termine della



Provincia dell'Aquila

- concessione, gli stessi sgombri da materiale di qualsiasi natura e nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;
- f) ad assumere l'onere economico di sanare danni e procedere alle riparazioni necessarie a sale e pertinenze;
 - g) a corrispondere il contributo di cui all'art. 4 del presente disciplinare tramite versamento nelle casse della Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila presso la Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, almeno 3 gg. prima dell'utilizzo dei locali, dandone contestuale comunicazione alla Direzione Generale;
 - h) a versare il deposito cauzionale di cui all'art. 5, secondo le modalità previste nello stesso, dandone comunicazione alla Direzione Generale almeno 3 gg. prima dell'utilizzo dei locali.

ART. 7

Regime sanzionatorio

Il concessionario è tenuto ad osservare, scrupolosamente, le norme del presente disciplinare pena la sospensione a tempo determinato o indeterminato della concessione in relazione alla gravità dell'infrazione. In ogni caso l'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di rifiutare l'accoglimento di ulteriori richieste di concessione, provenienti dai soggetti che si sono resi responsabili di reiterate e gravi violazioni, per la durata di 12 mesi.

ART. 8

Autorizzazioni

L'organizzazione richiedente dovrà fornirsi delle Autorizzazioni previste per il tipo di iniziativa svolta e, se dovuto, provvedere ad effettuare il versamento alla SIAE, ritenendosi tali incombenze a totale carico del gestore della manifestazione stessa.

ART. 9

Mancato svolgimento dell'evento

Il concessionario sarà tenuto, almeno 7 gg. prima della data stabilita per lo svolgimento della manifestazione, ad informare l'Amministrazione Provinciale dell'annullamento della prenotazione degli spazi.



Provincia dell'Aquila

L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'incameramento, da parte dell'Ente concedente, della somma versata a titolo di cauzione e la possibilità, da parte dello stesso, di rifiutare eventuali successive prenotazioni da parte del soggetto inadempiente per un periodo di tempo di 12 mesi.

ART. 10

Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore alla data di esecutività della delibera.

Le autorizzazioni già concesse prima di tale data restano valide secondo la normativa previgente.